



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

SETTORE TECNICO
SERVIZIO ECOLOGIA

DETERMINAZIONE N. 100 / 2021

DEL 16/04/2021

OGGETTO: PROROGA APPALTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO - TRATTAMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI DERIVANTI DA CUCINE E MENSE, AFFIDATI A "ACSM-MONTELLO S.P.A." CON SEDE IN MONTELLO A TUTTO IL 31/07/2021

IL RESPONSABILE DI SETTORE

VISTE le deliberazioni G.C. n. 43 del 08/04/2020 ad oggetto "Nuovo assetto organizzativo ed approvazione organigramma- istituzione aree delle posizioni organizzative" e G.C. n. 51 del 20.05 2020 ad oggetto "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2020"

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 10/2020 del 30/05/2020 con il quale l'Arch. Massimo Collitorti è stato nominato Responsabile del Settore Tecnico;

RICHIAMATA la determinazione n. 342 del 21/11/2018 con la quale è stato affidato alla Ditta Montello SpA con sede a Montello in via Fabio Filzi n. 5 (P.IVA 01078620166) il servizio di recupero – trattamento dei rifiuti biodegradabili derivanti da cucine e mense periodo dal 01/12/2018 al 31/05/2021;

VISTO il contratto d'appalto rep. n. 1294 del 03.04.2019 sottoscritto con la Ditta appaltatrice;

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 30/04/2020 ad oggetto: Approvazione del protocollo d'intesa da stipulare tra i comuni di Arcisate, Besano, Bisuschio, Induno Olona e Porto Ceresio per la gestione associata dell'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dell'appalto del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti urbani e differenziata a domicilio, gestione centro di raccolta differenziata di Bisuschio, Induno Olona e Porto Ceresio e altri servizi di igiene urbana e dell'individuazione dei centri di smaltimento/recupero dei rifiuti raccolti;

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 10/11/2020 ad oggetto: "approvazione relazione ex art. 34, comma 20, D.L. 179/2012 convertito in Legge 221/2012 per l'affidamento del servizio di igiene urbana", relazione redatta dal professionista incaricato Sig. Alessandro Amici, con la quale si danno indicazioni relative alle nuove gare d'appalto da effettuare;

CONSIDERATO il ritardo dovuto alle difficoltà causate dal COVID-19 di alcune Amministrazioni comunali aderenti al suddetto Protocollo d'Intesa nella fornitura dei dati necessari alla predisposizione del progetto dei servizi ecologici e smaltimenti, e della conseguente predisposizione della documentazione di gara da parte del tecnico esterno Dott. Amici Alessandro;

VALUTATO che durante lo sviluppo del progetto dei servizi ecologici si è valutata la possibilità delle Amministrazioni comunali di procedere con due gare d'appalto relative ai servizi ecologici ed agli smaltimenti, tramite la SUA della Provincia;

VALUTATA inoltre la necessità di dovere procedere prima alla predisposizione della gara d'appalto per l'individuazione dei centri di smaltimento dei rifiuti, che dovranno essere indicati nell'appalto dei servizi ecologici, per una corretta valutazione da parte delle ditte partecipanti alla gara d'appalto;

DATO ATTO che le tempistiche presunte per la realizzazione delle due gare d'appalto che dovrà predisporre la SUA della Provincia andranno oltre la data di cui al punto precedente e che quindi, per garantire in servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti è necessario prorogare il contratto in essere;

RICHIAMATO l'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 che , al comma 11, in tema di modifica di contratti durante il periodo di efficacia, dispone che «La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante»;

RAVVISATA quindi la necessità di prorogare l'attuale appalto del servizio di recupero – trattamento dei rifiuti biodegradabili derivanti da cucine e mense affidato alla ditta Montello S.p.A. con sede in Montello, che sarà tenuta all'esecuzione delle prestazioni contrattuali agli stessi prezzi, patti e condizioni, per il periodo 01/06/2021 – 31/07/2021, per dare continuità al servizio in quanto trattasi di servizio pubblico essenziale;

DATO ATTO che l'appaltato in oggetto rientra tra quelli regolati dall'art. 178 comma 1 del D.Lgs. 152/06, richiamato inoltre l'art. 5 del vigente Capitolato Speciale d'Appalto che norma la possibilità di prorogare i tempi e gli effetti del contratto in essere oltre la naturale scadenza;

VISTA la richiesta di proroga a mezzo PEC il 06/04/2021 protocollo n. 4148.VI.08/5 indirizzata all'attuale ditta appaltatrice titolare del contratto d'appalto Rep. n. 1294/2019;

VISTA la nota di conferma relativa alla disponibilità, da parte della ditta appaltatrice, a proseguire l'appalto degli attuali servizi prestati per il periodo 01/06/2021 – 31/07/2021, agli stessi patti e condizioni, pervenuta a mezzo PEC il 07/04/2021 al protocollo 4166.VI.08/5;

VISTO il DURC prot. INPS_24837757 del 11/02/2021 con scadenza al 11/06/2021 che attesta la regolarità contributiva della Ditta ACSM-AGAM Ambiente s.r.l. di Varese;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

RAVVISATA la propria competenza in merito;

DATO ATTO che il presente sarà iscritto nel relativo registro e pubblicato all'albo pretorio;

DETERMINA

di prorogare, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, per il periodo 01/06/2021 – 31/07/2021, per le motivazioni espresse in premessa, l'appalto del servizio di recupero – trattamento dei rifiuti biodegradabili derivanti da cucine e mense, affidato alla ditta "Montello SpA" con sede a Montello in via Fabio Filzi n. 5 (P.IVA 01078620166) per dare continuità al servizio in quanto trattasi di servizio pubblico essenziale;

di dare atto che l'appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali agli stessi prezzi, patti e condizioni in essere;

di dare atto che, ai sensi della vigente normativa, rimane confermato il seguente CIG: 6354305AC5;

di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al visto di regolarità contabile di cui all'art. 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

NOTA: avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Lì, 16/04/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
COLLITORTI MASSIMO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)